

la sanzione civile del risarcimento del danno da parte degli amministratori e dei gestori di fondi, ai sensi dell'art. 40.

#### **42-bis. Trasformazione, fusione e scissione.**

Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-*sexies*, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-*bis*, 2500-*ter*, secondo comma, 2500-*quinquies* e 2500-*nonies*, in quanto compatibili.

Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.

Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 98, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a decorrere dal 3 agosto 2017.

### TITOLO III

#### DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

#### **43. Domicilio e residenza.**

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [44 ss., 343, 354, 456, 1182 comma 3; Cost. 14; c.p.c. 139; c.p. 614-615-*bis*].

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [44, 94, 144; c.p.c. 18]<sup>2 3</sup>.

#### **Codice civile del 1865**

Art. 16. Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

#### RELAZIONE

65. - Sono state apportate innovazioni sostanziali all'istituto del domicilio, così come era stato disciplinato nel progetto definitivo.

Si è considerato infatti che la distinzione fra domicilio e residenza è ormai consolidata da una tradizione secolare e da una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Né, in verità, si tratta di una distinzione artificiosa, perché non è raro il caso di persone che abbiano la dimora abituale in un luogo e la sede principale degli affari in un altro. Questa possibilità si rende ancora più facile nelle condizioni della vita moderna, in vista del grande sviluppo e della rapidità dei mezzi di comunicazione. D'altra parte, è da considerare che la unificazione dei due concetti non avrebbe eliminato gli inconvenienti pratici, perché non sempre sarebbe stato facile accertare quale fosse la dimora abituale di una persona, mentre si sarebbe verificato l'inconveniente notevole della pluralità di domicili per una stessa persona.

Non si è creduto, tuttavia, di qualificare come «civile» il domicilio della persona, perché, pure essendo esatto che esistono domicili speciali, come quello politico, fiscale, di soccorso, il domicilio di cui si parla nell'art. 43 del testo costituisce la sede generale delle relazioni e degli interessi della persona e vale per ogni effetto giuridico, quando dalla legge non sia determinata una sede diversa. Questo carattere di generalità non sarebbe espresso chiaramente dal termine «civile», quasi che si contrapponesse a un domicilio commerciale.

#### **GIURISPRUDENZA**

**Cass. Sez. Un., 27 maggio 1999, n. 309**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 3 l. 31 maggio 1995 n. 218 un momento di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione italiana sussiste non solo quando il convenuto ha la cittadinanza italiana o la residenza in Italia, ma anche quando è domiciliato nel territorio dello Stato italiano, dovendosi intendere la nozione di domicilio alla stregua dell'art. 43 c.c., cioè come il luogo nel quale il convenuto ha la sede principale dei suoi affari ed inte-

ressi. (Nella specie, sulla base di tale principio, le Sezioni Unite hanno riconosciuto la giurisdizione italiana, con riferimento ad un'azione proposta, dal Ministero dell'interno, quale autorità intermediaria designata, ai sensi della convenzione internazionale di New York del 20 giugno 1956 per il riconoscimento all'estero delle obbligazioni alimentari, per sentir dichiarare efficace nell'ordinamento italiano una sentenza svedese passata in cosa giudicata, di condanna al pagamento di un contributo di mantenimento di una figlia, nei riguardi di un convenuto, il quale,

essendo cittadino della Repubblica di San Marino ed in essa residente, svolgeva, tuttavia, in Italia una propria attività commerciale e non aveva contestato d'essere domi-

ciliato nel luogo del suo svolgimento, ma si era limitato a negare la giurisdizione del giudice italiano soltanto per il fatto di non avere cittadinanza e residenza italiane).

#### ORDINAMENTI STRANIERI E PRINCIPI EUROPEI

##### Codice civile francese

Articolo 102. *Il domicilio di ogni francese quanto all'esercizio dei suoi diritti civili, è nel luogo in cui tale persona ha la sua principale residenza. Le altre persone che vivono a bordo di una barca da navigazione, interamente immatricolata in Francia, che non hanno il domicilio previsto al comma precedente o un domicilio legale, sono tenuti a scegliere un domicilio in un comune di cui figura il nome su una lista stabilita con decreto del Guardasigilli, Ministro della Giustizia, Ministro dell'Interno e Ministro dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e del Turismo. Tuttavia, i barcaioli salariati e le persone che vivono a bordo con loro possono domiciliarsi in un altro comune a condizione che l'impresa che gestisce la barca vi abbia la sua sede o uno stabilimento; in questo caso il domicilio è fissato negli uffici di questa impresa; in mancanza di scelta, questi barcaioli e queste persone hanno il loro domicilio nella sede dell'impresa che gestisce la barca e se questa sede è all'estero nell'ufficio di noleggio a Parigi.*

##### Codice civile tedesco

§ 7 Domicilio: elezione e revoca. *Colui che si stabilisce in modo permanente in un luogo, fissa in tale luogo il suo domicilio. (2) Il domicilio può essere stabilito in più luoghi contemporaneamente. (3) Il domicilio viene revocato nel momento in cui la residenza viene revocata con l'intento di lasciarla.*

#### 44. Trasferimento della residenza e del domicilio.

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza [43] e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

##### Codice civile del 1865

Art. 17. Il trasferimento della residenza in un altro luogo coll'intenzione di fissarvi la sede principale produce cangiamento di domicilio.

Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione fatta all'ufficio dello stato civile del comune che si abbandona, e a quello del comune in cui si fissa il domicilio, o con altri fatti che valgano a dimostrarla.

#### RELAZIONE

66. - L'art. 44 riguarda il trasferimento della residenza e del domicilio. Va osservato che in astratto il problema del trasferimento della residenza e del domicilio non presenterebbe gravi difficoltà, perché tale trasferimento dipende non già da una manifestazione di volontà del soggetto, bensì dall'obbiettivo verificarsi di un determinato stato di fatto. Ma in pratica è necessario tener presente che il problema della prova del trasferimento del domicilio e della residenza ha per i terzi notevole importanza, perché la loro buona fede potrebbe essere sorpresa da trasferimenti che facilmente resterebbero occulti, in difetto di un adeguato sistema di pubblicità.

Dal punto di vista legislativo è dunque opportuno un regolamento di questa materia allo scopo di raggiungere questa limitata finalità: rendere inopponibile ai terzi di buona fede il trasferimento di residenza o di domicilio, se esso non è accompagnato da una dichiarazione del soggetto resa pubblica.

In questi termini il problema è risolto per la residenza dal primo comma dell'art. 44, disponendosi che il trasferimento della residenza ai fini dell'opponibilità ai terzi di buona fede, dev'essere denunciato nei modi prescritti dalla legge (la norma è integrata dalle disposizioni di attuazione del codice, dove si prescrive il sistema della doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e al comune nel quale s'intende fissare la nuova dimora abituale). Per il trasferimento del domicilio non poteva seguirsi il medesimo sistema, dato che manca legislativamente il mezzo tecnico per predisporre un sistema di pubblicità. Si è creduto perciò di provvedere all'ipotesi che è praticamente più frequente, in cui una persona abbia nel medesimo luogo il domicilio e la residenza, disponendo che, ove quest'ultima venga trasferita in guisa che il trasferimento sia opponibile ai terzi, si intende, sempre nei confronti dei terzi di buona fede, trasferito pure il domicilio. Questa presunzione legale, per vero corrispondente alla maggior parte dei casi, può essere distrutta solo se la persona, quando denuncia il trasferimento della residenza, espressamente dichiara di conservare il domicilio precedente. Non v'è dubbio che tale disposizione non è una logica conseguenza del concetto di domicilio, ma non bisogna d'altra parte dimenticare che essa ha una funzione meramente probatoria e non sostanziale e tende solo ad agevolare la condizione dei terzi di buona fede.

**ORDINAMENTI STRANIERI E PRINCIPI EUROPEI****Codice civile francese**

Articolo 103. *Il cambiamento di domicilio si effettuerà con una abitazione reale in un altro luogo, unita all'intenzione di fissarvi il proprio principale domicilio.*

Articolo 104. *La prova dell'intenzione risulterà da una dichiarazione espressa fatta sia all'autorità municipale del luogo che si lascerà che a quella del luogo in cui si avrà trasferito il proprio domicilio.*

Articolo 105. *In mancanza di dichiarazione espressa la prova dell'intenzione dipenderà dalle circostanze.*

**45. Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto.**

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi [43]<sup>1</sup>.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia [144] o quello del tutore [343]. Se i genitori sono separati [150] o il loro matrimonio è stato annullato [117 ss.] o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili [149] o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore [424]<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1976, n. 171 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che, in caso di separazione di fatto e al fine di determinare la competenza territoriale nel giudizio di separazione, la moglie conservi legalmente il domicilio del marito, pur quando abbia fissato altrove la propria residenza.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente disponeva: *La moglie che non è legalmente separata ha il domicilio del marito. La disposizione non si applica quando il marito è interdetto.*

*Se il marito ha trasferito il suo domicilio all'estero, la moglie può stabilire nel territorio dello Stato il proprio domicilio.*

*Il minore non emancipato ha il domicilio della persona che esercita su lui la patria potestà o la tutela.*

*L'interdetto ha il domicilio del tutore.*

**Codice civile del 1865**

Art. 18. *La moglie che non sia legalmente separata, ha il domicilio del marito; divenendo vedova lo conserva, finché non ne abbia acquistato un altro.*

*Il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore.*

*Il maggiore interdetto ha il domicilio del tutore.*

**RELAZIONE**

67. - In tema di domicilio necessario della moglie, la proposta di affermare il principio che la moglie conserva il domicilio del marito se questi trasferisce il suo domicilio all'estero, non elimina il dubbio se il domicilio conservato dalla moglie sia il precedente domicilio maritale nello Stato o il nuovo domicilio acquistato dal marito all'estero. Si è avuto cura perciò di affermare chiaramente che la moglie, nel caso di trasferimento del domicilio maritale all'estero, può costituire il proprio domicilio nello Stato. Ciò è sembrato opportuno per il necessario rispetto del principio di nazionalità e anche per proteggere la cittadina italiana che, pur non essendo legalmente separata dal marito, ritenga di dover fissare un proprio diverso domicilio nello Stato. La norma potrà avere, del resto utilità pratica soltanto nel caso in cui la moglie, pur trasferendo la propria residenza all'estero per seguire il marito, abbia beni o rilevanti interessi economici da tutelare in patria e mantenga nello Stato il centro dei propri interessi. Data poi la distinzione fra domicilio e residenza, non può neppure affermarsi che questa norma venga a ledere necessariamente il principio dell'unità della famiglia.

**ORDINAMENTI STRANIERI E PRINCIPI EUROPEI****Codice civile francese**

Articolo 108. *Il marito e la moglie possono avere un domicilio distinto senza che sia pertanto recato danno alle regole relative alla coabitazione. Ogni notifica fatta ad uno sposo anche se separato legalmente, in materia di stato e di capacità di persone, deve essere ugualmente indirizzata al suo coniuge sotto pena di nullità.*

Articolo 108.1. *La residenza separata degli sposi nel corso della procedura di divorzio o di separazione, comporta di diritto domicilio distinto.*

Articolo 108.2. *Il minore non emancipato è domiciliato presso i suoi genitori. Se il padre e la madre hanno domicilli distinti è domiciliato dal genitore presso cui risiede.*

Articolo 108.3. *Il maggiorenne sotto tutela è domiciliato dal suo tutore.*

Articolo 109. *I maggiorenni che aiutano o lavorano abitualmente presso altri avranno lo stesso domicilio della persona che aiutano o presso la quale lavorano, quando dimoreranno con questa nella stessa casa.*

**Codice civile tedesco**

§ 8 Domicilio di soggetti aventi limitata capacità di agire. *Colui che è incapace di agire o ha limitata capacità non può né stabilire né revocare il domicilio senza la volontà del suo rappresentante legale. (2) Il minore che sia o sia stato sposato può scegliere e revocare autonomamente il domicilio.*

§ 11 Domicilio dei minori. *Il minore ha il domicilio dei genitori; non ha il domicilio del genitore privo della potestà sul figlio. Quando nessuno dei genitori ha la patria potestà sul figlio, costui ha il domicilio nello stesso luogo della persona a cui è attribuito questo diritto. Il figlio mantiene il domicilio fino a quando non lo revoca in modo giuridicamente valido.*

**46. Sede delle persone giuridiche.**

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche [12] si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede [16, 33; c.p.c. 19, 145].

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima [34].

**RELAZIONE**

68. - Il ripristino dell'istituto della residenza ha indotto a rivedere la formula dell'art. 50 del progetto al fine di coordinarla con le nuove disposizioni. E, poiché non può parlarsi logicamente di residenza nei confronti di persone giuridiche, si è ritenuto necessario esprimere il principio che, nei riguardi di queste, non può aversi che un concetto unico di sede, al quale deve farsi riferimento in tutti i casi in cui la legge ricollegli determinati effetti all'istituto del domicilio ovvero a quello della residenza.

È stata eliminata nella nozione di sede la indicazione che debba trattarsi di sede «centrale» o di sede «principale della amministrazione», come era stato suggerito, perché entrambe le formule sono di significato incerto.

Poiché l'ente deve necessariamente avere una sede risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto e soggetta a pubblicità, è bene che solo a questa i terzi facciano riferimento, tanto più che i suoi mutamenti sono poi facilmente controllabili, perché importano una modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto. Ciò risulta dal testo dell'art. 34, in cui sono previste, come ipotesi distinte, l'obbligo di registrare il trasferimento della sede e l'istituzione delle sedi secondarie.

Non si è peraltro creduto di aderire alla proposta di mantenere i terzi vincolate alla sede risultante dal registro e di non permettere loro di considerare come sede della persona giuridica un luogo diverso, anche se in questo sia stabilita la sede effettiva. Il timore che, in tal modo, si svaluti il sistema della pubblicità, fissato dagli articoli 33 e 34, non è fondato. Siffatta possibilità data ai terzi non contraddice a quella che è la funzione della pubblicità. La diversità fra sede effettiva e sede registrata implica necessariamente che sia stata omessa la pubblicazione del cambiamento di sede; ora il comma 2° dell'art. 46 stabilisce che il fatto, del quale è stata omessa la pubblicazione, non può essere opposto ai terzi, mentre non impedisce a questi ultimi di poterlo invocare in loro favore. Il comma anzidetto si risolve, quindi, in un rafforzamento del sistema di pubblicità voluto dalla legge, in quanto costituisce una spinta, per gli organi delle persone giuridiche, a far registrare tempestivamente i mutamenti della sede.

**GIURISPRUDENZA**

**Cass. Sez. Un. ord., 1 febbraio 2010, n. 2224**

In relazione a una azione promossa da una società italiana nei confronti di una società inglese, vertente sull'inadempiamento del pagamento del corrispettivo di due ordini di lavoro, non sussiste la giurisdizione italiana ai sensi degli artt. 2 e 60 del Regolamento n. 44/2001, poiché, in base alle indicazioni che emergono dall'art. 7 del Regolamento n. 2157/2001 dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea e dall'art. 3 del Regolamento n. 1346/2000 del 29 maggio 2000, la sede statu-

taria della società convenuta si trova nel Regno Unito e si deve presumere, salvo prova contraria, che anche gli altri due elementi di fatto menzionati dall'art. 60 ai fini della determinazione del domicilio di una società (la sua amministrazione centrale e il suo centro di attività principale) si trovino nel medesimo Stato, non rilevando a tal fine l'eventuale presenza in Italia di una filiale; ai fini di detta prova contraria il giudice adito, ex art. 59 dello stesso regolamento dovrà verificare il diritto applicabile secondo le proprie norme di conflitto e quindi fare riferimento all'art. 46 c.c.

**ORDINAMENTI STRANIERI E PRINCIPI EUROPEI****Codice civile tedesco**

§ 24 Sede. *È considerata la sede dell'associazione, se non è stabilito diversamente, il luogo in cui è tenuta l'amministrazione.*

**47. Elezione di domicilio.**

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari [103, 2839 comma 2, n. 2, 2890; c.p.c. 30, 141, 170, 366, 480, 543 comma 2, n. 3].

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto [1350 n. 13, 2699, 2702].

**Codice civile del 1865**

Art. 19. Si può eleggere domicilio speciale per certi affari od atti.  
Quest'elezione deve risultare da prova scritta.

**GIURISPRUDENZA****Cass. 3 giugno 1995, n. 6280**

"L'elezione di domicilio ( art. 47 c.c. e 141 c.p.c.) è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario. Ne consegue che, fino a quando non inter-

venga la revoca dell'elezione, la facoltà del soggetto, nei cui confronti si è eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario è indipendente dalla concreta esistenza dell'accordo, che costituisce soltanto un rapporto interno tra eleggente e domiciliatario".

## TITOLO IV

## DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

## CAPO I

## DELL'ASSENZA

**48. Curatore dello scomparso.**

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio [43 comma 1, 45] o dell'ultima sua residenza [43 comma 2, 45] e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi [565] o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti [1387] la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso [65, 69, 70].

Se vi è un legale rappresentante [320, 357], non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

**Codice civile del 1865**

Art. 20. La persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza, senza che se ne abbiano notizie, si presume assente.

Art. 21. Finché l'assenza è soltanto presunta, il tribunale civile dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, se non vi è alcun procuratore, può, sull'istanza degli interessati o degli eredi presunti o del ministero pubblico, nominare chi rappresenti l'assente in giudizio, o nella formazione degli inventari e dei conti, e nelle liquidazioni e divisioni in cui egli sia interessato, e dare gli altri provvedimenti che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio.

Se vi è un procuratore, il tribunale provvederà soltanto per gli atti che non potessero farsi dal procuratore in forza del mandato o della legge.

**RELAZIONE**

69. - In tema di assenza era stato proposto di distinguere due fasi: quella dell'assenza presunta e quella dell'assenza dichiarata. Nella relazione al progetto definitivo furono esposte le ragioni che indussero a non considerare la presunzione di assenza come istituto a sé. Non si è creduto di mutare avviso, anche id fronte alla esigenza che è stata segnalata di definire in maniera precisa la scomparsa della persona. Questa esigenza è pienamente soddisfatta dall'art. 48, il quale, per quanto incidentalmente, definisce con completezza il fatto della scomparsa, senza incorrere peraltro nella manifesta improprietà di dover qualificare come presunzione la constatazione di uno stato di fatto, qual è quello della scomparsa della persona.

Era stato inoltre proposto di prevedere l'intervento del tribunale per i provvedimenti cautelativi, nell'interesse dello scomparso non soltanto per gli atti che non possono farsi dal procuratore, ma anche per quelli che non possono compiersi dal rappresentante legale dello scomparso. Ma l'aggiunta di questa ultima ipotesi non ha ragion d'essere. È giusto che si preveda il caso del procuratore, munito di poteri più o meno ampi, secondo l'atto di procura. Per il rappresentante legale, invece, i poteri sono fissati dalla legge che stabilisce anche le forme abilitative necessarie per integrare, quando occorra, la rappresentanza. Queste norme devono rimanere immutate anche in caso di scomparsa del rappresentato, né sarebbe ammissibile che il tribunale autorizzasse il legale rappresentante a sorpassare i limiti fissati dalla legge, senza seguire le norme che la legge medesima prescrive.

Si è curato di far risultare nell'articolo 49 che l'istanza per la dichiarazione di assenza può essere proposta da chi ragionevolmente creda di vantare diritti sui beni dello scomparso dipendenti dalla morte di lui. Si è inoltre eliminato dallo stesso articolo il capoverso del corrispondente articolo del progetto definitivo. Esso era superfluo, perché dalla norma successiva risulta chiaro che la dichiarazione di assenza deve essere fatta con sentenza.